

CONTRATTO DEL DIRETTORE SANITARIO

Il giorno 28 del mese di Settembre dell'anno 2023, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, sita a Ancona, in viale Cristoforo Colombo, 106,

tra

l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, codice fiscale/partita IVA 02938930423, di seguito per brevità denominata "Azienda", rappresentata dal direttore generale, Dr. Giovanni Stroppa, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica nella sede suindicata, nominato con deliberazioni della Giunta regionale n. 769 del 30.5.2023 e 1006 del 10.7.2023,

e

la Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri, nata [REDACTED] e residente [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] di seguito per brevità denominato "professionista",

premesso che

il direttore generale con determina n. 1174/AST_AN del 2.8.2023 ha nominato la Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri quale direttore sanitario dell'Azienda;

la Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri con nota acquisita in atti in data 28.9.2023, prot. n. 160637, ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente e specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Conferimento e durata

Il direttore generale dell'Azienda conferisce alla Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri, la quale accetta, l'incarico di direttore sanitario dell'Azienda, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.

L'incarico decorre dal 1.10.2023 e ha durata fino al 31.5.2027.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni.

L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Art. 2

Oggetto della prestazione e obiettivi

Il professionista è tenuto a esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione correlata all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Tali funzioni includono quelle che il direttore sanitario sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale.